

Poteri, doveri e responsabilità dei Sindaci e dei Revisori dopo il correttivo ter al Codice della crisi d'impresa

Il Decreto Legislativo n. 136/2024 introduce importanti modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ovvero al D. Lgs. 14/2019.

Queste novità hanno un impatto significativo sia sulle procedure di gestione della crisi, che sul ruolo del Collegio sindacale e dei Revisori legali.

AS by Antonio Spiriti

Le ragioni del correttivo

Il correttivo ter interviene in maniera sostanziale sulla **composizione negoziata della crisi d'impresa**, introdotta dal D. Lgs. 83/2022 che recepiva la *Direttiva Insolvency*. Certamente l'obiettivo è quello di dare maggiore propulsione a tale procedura in quanto costituirebbe la via maestra verso la "*continuità aziendale*".

Indipendentemente dalle ragioni o dalla portata degli squilibri, si vuole sicuramente dare maggiore opportunità alle imprese per un più ampio accesso alla composizione negoziata, purché gli squilibri o gli stati di crisi siano ragionevolmente sanabili.

Pertanto il maggior intervento normativo è avvenuto proprio sull'**articolo 25-octies del Codice della Crisi** (modificato dall'articolo 6 del D. Lgs. 83/2022)

Il correttivo interviene quindi proprio sulla **tempestività della segnalazione** degli squilibri patrimoniali economici e finanziaria, così come interviene anche sui **segnalatori** incentivando questi ultimi ad un'azione più incisiva in termini di tempestività.

Questa modifica sostanziale, unitamente alla riscrittura dell'articolo 2407 del Codice civile, mira a delimitare il perimetro delle responsabilità, soprattutto in capo ai Sindaci e ai Revisori, in particolar modo laddove gli squilibri o i segnali di crisi in realtà sono invece, veri e propri stati di insolvenza, ovvero, nei casi un cui non è più possibile il ricorso alla procedura della composizione negoziata o ad altri istituti in continuità, per la mancanza dei presupposti di risanamento.

Le "rispettive competenze"

In seguito al D. Lgs. 136/2024 il dovere di monitorare i segnali di crisi aziendale interagendo con gli amministratori perché questi possano adottare eventuali misure correttive, incombe sia sull'Organo di controllo che sul soggetto incaricato della revisione legale. Ad entrambi è attribuito un ruolo attivo e continuo nella prevenzione della crisi aziendale, elevandoli da semplici vigilanti a veri e propri partner di prevenzione della crisi. Le conseguenze delle segnalazioni sono significative: possono portare a interventi correttivi, ma anche influenzare le decisioni aziendali, come la necessità di attivare il percorso della composizione negoziata o direttamente uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

La novità introdotta dal Correttivo ter, sembrerebbe comportare una sinergia inedita tra Revisori e Organo di controllo interno che si traduce nella possibilità di un coinvolgimento da parte del Revisore stesso e degli altri Organi di controllo societario per assicurare una valutazione complessiva della situazione di crisi e coordinare le azioni da intraprendere.

La novellata norma introduce davvero qualcosa di nuovo nel governo societario? Probabilmente no perché il Codice civile già prevede già uno scambio di informazioni tra i soggetti deputati al controllo (Sindaci da una parte e Revisore dall'altra). Inoltre questi organi sono dotati di poteri marcatamente diversi e diversamente incisivi. L'estensore del D. Lgs. 136/2024, forse consapevole di questo, ha inserito il Revisore nell'art. 25-octies senza poi specificare se l'Organo amministrativo debba riferire anche a questo soggetto o, invece, soltanto all'Organo di controllo, come sembrerebbe più ragionevole.

Le differenze nei poteri di Sindaci e Revisori influiscono notevolmente anche sulle modalità, sulla tempistica e sull'efficacia delle segnalazioni previste dall'articolo 25-octies.



Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

1 Assetto adeguato


Secondo il Codice civile, l'assetto organizzativo deve essere proporzionato alla natura e dimensione dell'impresa.

2 Responsabilità amministrativa

Gli amministratori devono implementare strutture organizzative idonee a prevenire la crisi.

3 Vigilanza sindacale

Il Collegio sindacale monitora l'adeguatezza dell'assetto e segnala tempestivamente le criticità rilevate.



Articolo 2086, secondo comma, Codice civile

"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".



Assetto adeguato

6.1 - Per quanto attiene alle funzioni dell'Organo di controllo, la normativa presuppone che, oggi anche al fine della segnalazione ex art. 25-octies CCII, verifichi che l'Organo amministrativo effettui valutazioni costanti circa l'adeguatezza dell'assetto e che sia in grado di assumere idonee iniziative per garantire tale adeguatezza. Per completezza, è doveroso ricordare come nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo della s.p.a., è il Collegio sindacale a svolgere le funzioni dell'organo di controllo, mentre nella s.r.l. l'Organo di controllo, quando nominato, può essere collegiale e coincidere con il Collegio sindacale, ovvero monocratico: in tale ultimo caso, le funzioni di vigilanza ex art. 2403 c.c. sono svolte dal c.d. Sindaco unico.

6.2 - L'art. 2403 c.c., infatti, affida al Collegio sindacale la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto e sul suo concreto funzionamento. Di talché, l'organo di controllo è tenuto a valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle caratteristiche specifiche della società, con particolare attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione.



Quando può davvero definirsi adeguato l'assetto organizzativo?

Un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti:

- redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva della Società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- sussistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi generati, anche con riferimento alle Società controllate;
- esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate;
- presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione;
- presenza di piani strutturati di formazione del personale dipendente

L'assetto amministrativo e contabile

Sistema adeguato

Un sistema amministrativo-contabile efficace garantisce rappresentazioni fedeli della situazione patrimoniale e finanziaria.

Strumenti necessari

Sono essenziali budget previsionali, cash flow prospettici e indicatori di allerta precoce.

Ruolo di verifica

Il Collegio sindacale valuta periodicamente l'adeguatezza e il corretto funzionamento di questi sistemi.



Adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile e vigilanza

Scopo primario del CCII è l'emersione anticipata della crisi. Da quest'esigenza deriva la previsione dei sistemi di allerta. Si tratta del dovere, in capo all'imprenditore collettivo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'[articolo 2086](#) del Codice civile volto a rilevare in modo tempestivo l'emersione della crisi dell'impresa e assumere le idonee iniziative. Di fatto, la distinzione tra quanto richiesto all'imprenditore individuale e a quello collettivo si sostanzia nella maggior articolazione degli strumenti da predisporre in capo al secondo, stante la presumibile, ma non per forza riscontrabile, maggior complessità dell'organizzazione. Inoltre, sono stati stabiliti specifici obblighi di sorveglianza a carico dell'Organo di controllo sull'adeguatezza dei medesimi assetti e sull'andamento dell'attività d'impresa. Si tratta anche degli obblighi di segnalazione per l'anticipata emersione della crisi e dell'esistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso all'istituto della composizione negoziata di cui all'[art. 17](#) del [CCII](#). Il legislatore ha di fatto disposto una progressiva entrata in vigore del CCII, che ha visto il proprio completamento dapprima con il recepimento della *Direttiva Insolvency* con il D. Lgs. 83 del 15 luglio 2022 e, successivamente proprio con il *Correttivo ter* attraverso il D. Lgs. 136/2024

Il Collegio sindacale è chiamato a vigilare anche sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, soffermandosi, in particolare, sulla valutazione dell'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società come sancito dall'[art. 2403](#), comma 1, c.c.

Oggetto del controllo dei sindaci non è il merito delle decisioni gestionali assunte dagli amministratori, quanto piuttosto il rapporto esistente tra:

- rilevanza delle predette decisioni gestionali nell'ottica dei riflessi economici, patrimoniali e finanziari sulla società e, quindi, nell'ottica della vita stessa della società; e
- correttezza formale e "spessore sostanziale" del percorso decisionale che sta a monte della scelta assunta collegialmente dagli amministratori o dagli organi delegati.

Nell'ambito della vigilanza sui principi di corretta amministrazione, il Collegio sindacale dovrà verificare anche:

- la corretta attribuzione di deleghe al comitato esecutivo, ad amministratori delegati o a procuratori e la loro corretta trascrizione al Registro delle imprese;
- la corretta pianificazione di investimenti significativi con finanziamenti esterni, anche attraverso la richiesta di predisporre i dovuti strumenti previsionali (ad esempio budget o piani di rientro);
- il corretto perseguimento degli interessi societari in singole operazioni dove le attività possano essere sviate da posizioni, di amministratori o dell'organo dirigente, di interesse potenzialmente confliggenti;
- la valutazione della prevedibile evoluzione della gestione sociale.

Doveri del Collegio sindacale e il contesto della crisi

Il Codice civile non prevede particolari doveri del Collegio sindacale in situazioni di crisi della Società; pertanto occorre avere riguardo a quanto disposto dall'**articolo 2403**, il quale richiede quanto sin qui esposto in relazione alla **vigilanza sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dall'Organo gestorio e sul loro concreto funzionamento**.

L'attività di vigilanza è fondata sulla diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico che determina un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Laddove l'Organo di controllo ravvisi irregolarità, significativi comportamenti commissivi ed omissivi, oltre la mancata osservanza degli adeguati assetti, provvede a darne informazione agli amministratori affinché siano adottate tutte le misure correttive del caso. In caso di reiterato inadempimento vi è obbligo in capo al Collegio di prendere tutte le iniziative imposte dal Codice civile, finalizzate alla rimozione delle violazioni riscontrate.

La corretta vigilanza costituisce quindi presidio efficace ai fini della prevenzione dello stato di crisi ed insolvenza. Tuttavia, qualora lo stato di crisi sia inevitabile, l'Organo di controllo vigila su tutte le fasi della gestione della crisi, consentendo il mantenimento in vita dell'Impresa, garantendo l'attuazione dei corretti principi di amministrazione, nel differente contesto di crisi.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

NORME DI
COMPORTAMENTO
DEL COLLEGIO
SINDACALE
DI SOCIETÀ
NON QUOTATE



DICEMBRE 2024

Quali sono le corrette norme di comportamento dell'Organo di controllo?

La corretta interpretazione dei doveri di del Collegio sindacale è stata anche oggetto di studio del **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con un documento di ricerca pubblicato nel 2024.**

Tale documento **identifica lo standard** che deve essere osservato dai Sindaci iscritti e **rappresenta un principio di comportamento** atto a tutelare la loro responsabilità e dimostrare, ex post, che gli stessi abbiano attuato un comportamento conforme alla normativa e alla prassi applicabile al contesto in cui abbiano operato.

Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa. Le norme di comportamento del Collegio sindacale nei processi di risanamento e crisi d'impresa sono espresse nella **Norma 11, punti da 1 a 12.**

Attività del Collegio sindacale nella crisi di impresa

- Norma 11.1. Vigilanza per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità
- Norma 11.2. Vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi
- Norma 11.3. Segnalazione all'organo amministrativo
- Norma 11.4. Segnalazione all'assemblea e denuncia al Tribunale
- Norma 11.5. Vigilanza durante la composizione negoziata
- Norma 11.6. Vigilanza in ordine agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza adottati dall'impresa
- Norma 11.7. Vigilanza in caso di domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione
- Norma 11.8. Vigilanza in caso di concordato con continuità
- Norma 11.9. Rapporti con consulente e attestatore
- Norma 11.10. Vigilanza del collegio sindacale in caso di riduzione o perdita del capitale
- Norma 11.11. Affitto d'azienda e strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
- Norma 11.12. Ruolo del collegio sindacale durante la liquidazione giudiziale

Oggetto del controllo nell'utilizzo degli strumenti di tutela della continuità aziendale

Nella fase prodromica:

1 Permanenza nel "going concern"

Controllo imprescindibile e sempre necessario

2 Scelta dell'advisor e dell'attestatore

Verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità ed adeguatezza dell'attestatore, dell'organizzazione specializzazione dell'Advisor incaricato della predisposizione del piano di ristrutturazione

Oggetto del controllo nell'utilizzo degli strumenti di tutela della continuità aziendale

Nell'utilizzo dei singoli istituti:

1 Piano attestato di risanamento

- Controllo sulla corretta esecuzione del piano
- verifica della sussistenza dei requisiti formali per la fruizione di agevolazioni fiscali

2 Accordo di ristrutturazione debiti

Nella fase prodromica:

- controllo e sussistenza dei requisiti formali per la formulazione del ricorso
- controllo dei requisiti formali nella relazione di attestazione e ed eventuali richieste di contrarre finanziamenti prededucibili

Nella fase esecutiva:

verifica dei requisiti di applicabilità del piano

3 Concordato preventivo

Nella fase prodromica:

- Controllo dei requisiti formali di ammissibilità della proposta
- verifica delle modifiche sostanziali del piano o della proposta tali da richiedere una nuova attestazione
- controllo dei requisiti formali di ammissibilità della proposta concordato "in bianco" e successivi obblighi informativi; se nominato il Commissario giudiziale nella fase della proposta pre-concordato, intrattenere rapporti di scambio informazioni con quest'ultimo
- controllo dei requisiti formali di ammissibilità della proposta del concordato "in continuità"
- controllo dei requisiti formali della relazione di attestazione in tutte le fattispecie di concordato in particolare quello "in continuità" e nei casi di richiesta di contrarre debiti prededucibili

Nella fase esecutiva:

controllo "attenuato" nei casi di presenza del Commissario giudiziale e Commissario liquidatore; controllo "ordinario" in caso di concordato in continuità aziendale

4 Sospensione disciplina delle perdite e riduzione del capitale

Corretta applicazione art. 64 del Codice della crisi (Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive):

- immediato accesso al concordato o accordo di ristrutturazione
- sollecito accesso in caso di inerzia dell'Organo amministrativo
- nel caso di ingiustificato ritardo o omissione, attuazione dei poteri di reazione come disciplinato dal Codice civile



L'Organo di controllo nella composizione negoziata

Funzioni di controllo

L'art. 15 del D.L. 118/2021 attribuisce all'organo di controllo funzioni di monitoraggio rafforzate.

Segnalazione tempestiva

I Sindaci devono segnalare prontamente le condizioni per l'accesso alla procedura negoziata.

Esclusione revisori

Il Revisore legale, non avendo compiti di vigilanza, è escluso dal ruolo di segnalazione attiva.



Il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, ha introdotto un nuovo strumento, volontario e stragiudiziale, di ausilio alle imprese in difficoltà, ovvero la composizione negoziata della crisi. **Le nuove disposizioni, entrate in vigore il 15.11.2021, delineano in particolare il ruolo e la funzione di quello che è uno dei soggetti più importanti del nuovo istituto, ovvero l'Organo di Controllo.** Dalla lettura del testo normativo si evince come tale figura professionale abbia, all'interno della composizione negoziata, un ruolo proattivo nell'emersione della crisi, nella situazione di pre-crisi e anche nella situazione in cui l'impresa versa in una situazione di insolvenza reversibile. **Ai sensi dell'art. 25-octies del Codice della crisi, quando vengono a manifestarsi quelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, l'Organo di controllo dovrà segnalare all'Organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina dell'Esperto ai fini dell'attivazione della procedura di Composizione negoziata della crisi.**



Compiti dell'organo di controllo

Verificare l'eventuale insorgere di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

Segnalare dette condizioni di squilibrio.

Accertare i presupposti per l'accesso alla procedura.

Valutare che l'attivazione della procedura possa poi effettivamente condurre al risanamento aziendale.

Tempestiva segnalazione

Il punto di novità del D.L 118/2021 riguarda l'introduzione negoziale della Composizione della crisi, che viene gestita da un esperto indipendente con diligenza, riservatezza, imparzialità e terzietà rispetto alle parti e ai soggetti coinvolti.

- Ai sensi dell'art. 25-octies NCCI, quando vengono a manifestarsi quelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, l'Organo di controllo dovrà segnalare all'Organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina dell'Esperto ai fini dell'attivazione della procedura di Composizione negoziata della crisi.
- La segnalazione deve essere tempestiva, ossia deve avvenire il prima possibile dal momento in cui l'Organo di controllo è venuto a conoscenza.
- Quanto sopra è possibile solo se l'Organo di controllo effettua costantemente un monitoraggio della gestione della Società, anche mediante verifiche specifiche, richieste all'Organo amministrativo e la predisposizione di situazioni patrimoniali ed economiche infrannuali.
- Quanto alle modalità di segnalazione, la normativa stabilisce che la stessa dovrà essere formulata per iscritto ed indirizzata al Consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico con modalità che ne assicurino la prova di avvenuta ricezione.
- La segnalazione dovrà essere accuratamente motivata e contenere un congruo termine non superiore a 30 giorni, entro il quale l'Organo amministrativo dovrà fornire le proprie osservazioni circa le misure adottate per far fronte alla situazione di dissesto segnalata dall'organo di controllo.



Compiti dei Sindaci nella procedura di negoziazione

1

Vigilanza continua

I Sindaci mantengono un ruolo attivo di supervisione durante tutte le fasi delle trattative.

2

Scambio informativo

Forniscono all'Esperto dati essenziali sulla storia e sullo stato attuale dell'azienda.

3

Verifica attuazione

Controllano che le misure concordate vengano effettivamente implementate nei tempi stabiliti.

Segnalazione e controllo successivo

L'onere della segnalazione spetta esclusivamente “all'Organo di controllo societario”; viene quindi eliminata dal novero dei soggetti obbligati alla segnalazione la figura del Revisore legale, precedentemente disposta.

A seconda della forma giuridica d'impresa, i soggetti preposti all'obbligo di segnalazione possono essere:

- nelle Società per azioni, il Collegio sindacale nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo, ma anche il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico di amministrazione e controllo, ed il comitato per il controllo e la gestione, nel sistema monistico;
- nelle Società a responsabilità limitata, il Collegio sindacale o l'organo monocratico, il c.d. Sindaco unico.

Oltre alla sua funzione di prevenzione, l'Organo di controllo è chiamato ad interventi anche nella cosiddetta fase di “emersione tempestiva” delle situazioni di squilibrio patrimoniale o economico e finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza nonché durante le trattative.

Rimane dunque fermo il dovere di vigilanza dell'Organo di controllo di cui all'art. 2043 c.c., quindi anche sulla ricorrenza delle condizioni prescritte dall'ordinamento e sull'indipendenza dell'esperto nominato.

Con riferimento al ruolo esercitato dall'Organo di controllo una volta che quello amministrativo ha effettuato l'accesso alla procedura e nel corso di tutte le trattative l'attività di controllo e vigilanza dovrà essere svolta secondo i canoni tradizionali previsti dall'art. 2403 del Codice civile.

In particolare, è rilevante la funzione consultiva e informativa svolta dall'Organo di controllo nei confronti dell'Esperto, il quale, dopo aver accettato l'incarico in seguito alla presentazione dell'istanza da parte della società, deve valutare la possibilità o meno di un risanamento della società avvalendosi delle informazioni fornite dall'organo di controllo.

Sono anche previste alcune ipotesi in cui l'Organo di controllo scambia rilevanti informazioni con l'esperto indipendente, al fine del buon esito delle trattative.

Terminate le trattative, l'Organo di controllo eserciterà il proprio potere di vigilanza anche con riferimento alla corretta attuazione, da parte dell'Organo amministrativo, degli impegni assunti a seguito della composizione.

Ruolo dell'Organo di controllo nella composizione negoziata

1 Valutazione dell'indipendenza dell'Esperto

Il Collegio sindacale è tenuto a valutare il requisito di indipendenza dell'esperto di cui [all'articolo 16 NCCI](#)

2 Doveri informativi

Verifica che la situazione contabile presentata all'esperto risulti affidabile ed adeguata in funzione della redazione del piano

Valida la completezza e l'adeguatezza del quadro fornito dall'imprenditore all'esperto in merito alle cause che hanno determinato la crisi o lo squilibrio economico, patrimoniale e finanziario

Fornisce all'Esperto che ritenga utile e necessaria ai fini dell'analisi della coerenza del piano di risanamento con la check-list di controllo

Fornisce eventuali ulteriori informazioni all'Esperto rispetto a quelle fornite dall'Organo gestorio, in merito alle concrete prospettive di risanamento

3 Controlli sulle trattative

I Sindaci devono provvedere alle consuete verifiche infrannuali anche in merito alle trattative e di rendicontazione annuale esercitando, se del caso, i poteri ispettivi e di intervento propri dell'Organo di controllo

4 Ricezione dissenso dell'Esperto

Il Collegio sindacale riceve dall'Esperto il relativo dissenso scritto, in via preventiva, in merito agli atti di straordinaria amministrazione e all'intenzione dell'Organo amministrativo di provvedere a pagamenti non coerenti con le trattative

Al riguardo il Collegio può attivare i propri poteri di reazione

quindi: nella fase di avvio della **Composizione negoziata...**

1

Verifica sull'esperto designato

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di avvio della procedura della CNC e, non appena viene designato l'Esperto, il Collegio sindacale deve verificare che questi abbia i requisiti di indipendenza necessari per lo svolgimento del mandato conferito.

2

Parere sulla situazione contabile

Il D.M. del Ministero della Giustizia del 289 settembre 2021 dispone che l'impresa deve redigere una situazione contabile recente "che contenga le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura nel rispetto del principio contabile OIC 30, quanto più aggiornata possibile e, comunque, non anteriore a 120 giorni". Il Collegio Sindacale e i Revisori (ove previsti) devono valutare se dispongono di informazioni in base alle quali detta situazione contabile risulti **inaffidabile o inadeguata alla redazione di un piano di risanamento affidabile**. In tal caso l'Organo di controllo evidenzia all'Organo amministrativo la necessità di rimuovere le criticità, quanto meno in relazione alle poste passive e ai flussi economico-finanziari attesi.

Il Collegio sindacale deve altresì informare l'Esperto della criticità rilevata nella situazione contabile aggiornata e della sua inadeguatezza alla redazione di un piano credibile.

Inoltre, l'Organo di controllo, e quello di Revisione ove presente, sono chiamati a validare la relazione puntuale sulle cause del che hanno determinato lo stato di crisi o di squilibrio aziendale, patrimoniale, economico e finanziario.

Qualora, nonostante il parere negativo dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, il documento dovesse essere validato, l'Esperto, ravvedendo un pregiudizio o un rischio per i creditori, ha l'obbligo di comunicare il dissenso al Registro delle Imprese entro 10 giorni e, successivamente, al Tribunale competente per la revoca delle eventuali misure protettive accordate.

3

Parere sulle prospettive di risanamento

Ai sensi e per gli effetti dell'**articolo 17, comma 5, del novellato Codice della crisi d'impresa**, l'Esperto designato valuta insieme agli amministratori l'affidabilità del sistema informativo-contabile e delle reali possibilità di risanamento, raccogliendo anche tutte le informazioni rilasciate dall'Organo di controllo e da quello di revisione.

4

Ulteriori informazioni utili e necessarie

L'Organo di controllo collabora con gli amministratori e l'Esperto designato in funzione della predisposizione della checklist di cui l'esperto dovrà disporre al fine di avviare la fase preliminare delle trattative della composizione negoziata.

5

Considerazioni

Da tutte le attività svolte dal Collegio sindacale si rileva che il ruolo svolto dal medesimo organo sia di fondamentale importanza affinché l'Esperto designato nella procedura della composizione negoziata possa operare disponendo di una serie di documenti ed informazioni integrative utili a valutare l'affidabilità della situazione contabile aggiornata e la reale fattibilità e realizzazione del piano particolareggiato predisposto dagli attori individuati dal Codice della crisi. La conoscenza storica della Società che solo l'Organo di controllo ha, costituisce ulteriore garanzia per l'esperto negoziatore e per i creditori.

...nella fase delle trattative

1

Dovere di vigilanza

Durante la procedura della Composizione negoziata il Collegio sindacale è chiamato ad espletare le normali ed ordinarie attività di verifica ivi comprese quelle che riguardano le trattative inerenti la procedura medesima

Ai sensi dell'**articolo 25-octies, comma 1, del D. Lgs. 14/2019**, in pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza sulla corretta gestione societaria, proprio in ossequio al disposto dell'**articolo 2403 c.c.** Restano pertanto invariati tutti gli obblighi ed adempimenti formali previsti. **Si ricorda in proposito che la Società opera in continuità nella fase attuativa della Composizione negoziata.**

2

Verifica legittimità delle scelte degli Amministratori

Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa così come previsto dall'**articolo 21, comma 2, del Codice della crisi**. In tale situazione il controllo del Collegio sarà esercitato **esclusivamente sulla legittimità delle scelte strategiche** dell'imprenditore e non sulle decisioni degli amministratori, le quali saranno assunte sulla base di un idoneo quadro informativo e fondate su criteri di ragionevolezza economico-finanziaria.

3

Dissenso dell'Esperto e poteri dissuasivi dell'Organo di controllo

Il citato comma 2 dell'art. 21, obbliga l'imprenditore ad informare preventivamente e per iscritto l'Esperto negoziatore in merito a:

- compimento di tutte le operazioni straordinarie
- esecuzione dei pagamenti non coerenti con le trattative e con le prospettive di risanamento

Qualora l'Esperto ritenga che i comportamenti indicati siano pregiudizievoli alla realizzazione del piano di risanamento, è obbligato a effettuare comunicazioni al Collegio sindacale oltre che agli stessi amministratori.

Nel caso le operazioni venissero adempiute e compiute, ignorando il parere negativo, l'Esperto deve comunicare il parere negativo al Registro imprese e darne comunicazione anche al Tribunale competente al fine di ottenere la revoca delle misure protettive.

In siffatta situazione **il Collegio Sindacale e l'Organo di revisione devono adottare tutte le misure dissuasive possibili, previste dai loro poteri**, proprio per evitare che l'Esperto chiuda la procedura della composizione negoziata

4

L'Organo di controllo nella fase esecutiva degli accordi

Nell'ambito della fase attuativa degli accordi presi durante le trattative, nel caso di significativi scostamenti rispetto al piano, l'Organo di controllo potrebbe convocare un'assemblea a scopo informativo e adottare tutti gli opportuni provvedimenti in suo potere

Responsabilità

1 Comportamenti rilevanti

La puntuale segnalazione dello stato di crisi o di squilibrio economico-finanziario, da parte del Collegio sindacale viene valutato quale attenuazione o esclusione della responsabilità dell'Organo in parola, al fine di delineare da parte del giudice le eventuali azioni risarcitorie previste dall'**articolo 2047 c.c. e dall'articolo 15 del D. Lgs. 39/2010.**

Onde evitare frettolose segnalazioni, **sono concessi 60 giorni dalla data in cui gli organi competenti abbiano preso cognizione dello stato di squilibrio o crisi o insolvenza**, ma a decorrere dal normale svolgimento delle attività ispettive, controllo e revisione cui sono sottoposti ad adempiere.

2 Valutazione dell'autorità giudiziaria

La tempestiva segnalazione e la corretta gestione della procedura dovrebbe comportare la deresponsabilizzazione del Collegio sindacale:

- sia nei casi in cui la negoziazione non si concluda positivamente
- sia nei casi in cui non risultano utilizzati proficuamente gli altri strumenti che il Codice della crisi mette a disposizione dell'imprenditore (piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato semplificato...)

E' di competenza dell'autorità giudiziaria la valutazione della diligenza utilizzata dagli Organi di controllo e di revisione funzionale alla riduzione del rischio di depauperamento del valore dell'azienda e del patrimonio sociale.

Compiti dei Revisori nella procedura di negoziazione

1

Monitoraggio continuità

I Revisori valutano costantemente gli indicatori di continuità aziendale durante la procedura.

2

Verifica sostenibilità

Analizzano la sostenibilità economico-finanziaria dei piani proposti per il risanamento.

3

Collaborazione

Supportano l'esperto fornendo informazioni utili sulla situazione contabile dell'impresa.



Ruolo e comportamento nella Composizione negoziata

1 Vigilanza

La norma prevede che, in pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice civile

Quindi, in caso di accesso alla procedura di cui all'articolo 17 del Codice della crisi, che peraltro prevede la nomina di un Esperto con le funzioni di facilitatore dell'accordo con i creditori ma senza ingerenza nell'attività ordinaria dell'azienda, gli organi di controllo e di revisione devono proseguire le loro attività di verifica.

2 Attività

In realtà, atteso che si è già palesata una situazione di squilibrio, l'attività dovrebbe essere ancora più pregnante e puntuale.

Conclusioni

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 136/2024 il dovere di monitorare i segnali di crisi aziendale, interagendo con gli amministratori perché questi possano adottare eventuali misure correttive, incombe sia sull'Organo di controllo che sul soggetto incaricato della revisione legale. A entrambi è imposto un ruolo attivo e continuo nella prevenzione della crisi aziendale, elevando il loro compito da semplici vigilanti a veri e propri partner di prevenzione della crisi. Le conseguenze delle segnalazioni sono significative: possono portare a interventi correttivi, ma anche influenzare le decisioni aziendali, come la necessità di attivare il percorso della composizione negoziata o, invece, direttamente uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

La novità introdotta dal correttivo parrebbe comportare una sinergia inedita tra revisori e organo di controllo interno che si traduca nella possibilità di un coinvolgimento da parte del revisore degli altri organi di controllo societario per assicurare una valutazione complessiva della situazione di crisi e coordinare le azioni da intraprendere.

Vi è anche da osservare che il legislatore della norma modificativa non ha di fatto variato alcunché rispetto agli **articoli 25-novies (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)** e **25-decies (Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari)**. Resta confermato che le comunicazioni che detti soggetti debbano dare le opportune comunicazioni agli organi societari, tra cui il Collegio sindacale e non ai Revisori.

Si può anche riflettere sul fatto che l'integrazione operata dal D. Lgs. 136 sull'articolo 25-octies, possa recare qualcosa in più rispetto a quanto le norme civilistiche già assicurassero. Si pensi al contenuto dell'articolo 2409-septies c.c. in relazione allo scambio di flussi informativi tra Collegio sindacale ed Organo di revisione.




Il correttivo ter

Il Correttivo ter al Codice della crisi è intervenuto anche su un aspetto già disciplinato nell'originale formulazione estendendone le funzioni prima attribuite al solo Organo di controllo societario anche al soggetto incaricato della revisione legale che può coincidere o meno con l'organo di controllo. La norma precisa che tale controllo compete a entrambi i soggetti nell'esercizio delle rispettive funzioni.

La nuova formulazione prevede che i soggetti anche, separatamente, segnalino, per iscritto, all'Organo amministrativo la sussistenza dei presupposti (degli indizi di precrisi) e possano presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata di cui all'art. 17 del Codice della crisi (Composizione negoziata della Crisi) quando ne ricorrono i presupposti.

I Revisori e i Sindaci di una società svolgono entrambi importanti ruoli di controllo, ma con poteri e doveri specifici e distinti, che li portano a focalizzarsi su aspetti diversi della gestione societaria. Tuttavia le differenze tra Sindaci e Revisori sono profonde e inducono a ritenere che non sia possibile omogeneizzare le loro funzioni imponendo loro i medesimi doveri di segnalazioni.





Mentre i Sindaci possono essere considerati presidi attivi di legalità sulla gestione aziendale e possono agire rapidamente per segnalare situazioni di crisi, i Revisori forniscono un'importante verifica tecnica, ma con una reattività potenzialmente limitata. Essi devono operare in totale indipendenza rispetto alla società. La loro attività è regolata dal D. Lgs. 39/2010 e dalle norme internazionali di revisione (ISA Italia), che richiedono rigidi standard di integrità e indipendenza.

I Revisori hanno principalmente il compito di operare un controllo "ex post" sulla contabilità e sul bilancio (in particolare sulla correttezza del bilancio d'esercizio e delle informazioni finanziarie della società).

L'attività dei Revisori è pertanto focalizzata sulla correttezza e completezza delle informazioni finanziarie. La loro attenzione si concentra sulla verifica di dati contabili nonché sulla conformità alle normative contabili. Le loro segnalazioni possono avvenire in un contesto più formale e strutturato, spesso però al termine del processo di revisione annuale. Anche se devono segnalare irregolarità, le loro azioni sono dunque subordinate ai risultati della revisione. Tuttavia è bene precisare che la loro segnalazione è un aspetto della funzione di controllo contabile senza che ciò implichi un intervento diretto nella gestione della crisi.

A prescindere quindi dall'art. 25-octies, i Revisori sono obbligati a segnalare irregolarità riscontrate durante l'attività di revisione e a collaborare attivamente con i Sindaci. Ora, con il correttivo ter, il ruolo dei Revisori legali è stato probabilmente duplicato senza aggiungere qualcosa che già non fosse disciplinato dal Codice civile e dal D. Lgs. 39/2010.

I Revisori hanno il potere di verificare la correttezza e la regolarità della contabilità e dei bilanci. La loro funzione è più tecnica e si concentra sulla verità dei dati contabili, per cui le loro segnalazioni dei Revisori si basano quindi sui risultati della revisione contabile. Se emergono anomalie, devono informare l'Organo di controllo, ma il loro ruolo, pur avendo accesso a tutte le informazioni necessarie per la revisione, non prevede, a differenza dei Sindaci, un potere di intervento diretto sulla gestione.

Vecchia e nuova formulazione a confronto: articolo 25-octies del Codice della crisi

L'Organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'Organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 17. • La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'Organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c.

La tempestiva segnalazione all'Organo amministrativo ai sensi del c. 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c.

1. L'Organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'Organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata ed è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'Organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'Organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del Codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'Organo di controllo o di revisione.

Responsabilità dei sindaci dopo il correttivo-ter



La riforma introduce importanti limitazioni alla responsabilità patrimoniale dei sindaci. Gli scaglioni di responsabilità sono proporzionati al compenso percepito.

In caso di dolo, queste limitazioni non si applicano, mantenendo la piena responsabilità per i danni causati.



Ruolo dei revisori dopo il correttivo-ter



Revisori legali

Professionisti esterni con compiti di verifica contabile, ma senza ruoli di vigilanza.



Sindaci-revisori

Figure con doppia funzione, soggette a regimi di responsabilità potenzialmente diversi.



Dibattito giuridico

Discussione aperta sull'estensione delle nuove norme limitative anche ai revisori puri.

Nuovi compiti del Revisore

1

La nuova formulazione estende indirettamente anche al soggetto incaricato della revisione di verificare che la società abbia un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Tale valutazione doveva già essere svolta dall'entrata in vigore del Codice della crisi dall'organo di controllo

2

Strumenti utili

CNDCEC e Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici” del 7 luglio 2023;

CNDCEC e Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, “Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative” del 25 luglio 2023 che è declinata sulle seguenti dimensioni:

- valutazione del modello di business: la presenza, la validità e la condivisione del modello;
- valutazione del modello gestionale: attiene agli aspetti informativi aziendali;
- valutazione degli adeguati assetti organizzativi: attiene all'organizzazione vera e propria in termini di ruoli e mansioni;
- valutazione degli adeguati assetti amministrativi: attiene agli aspetti di governance;
- valutazione degli adeguati assetti contabili: attiene al processo di registrazione e trasformazione in informazione del dato.

E' opportuno precisare che sia le indicazioni che la check-list sono appunto un valido ausilio, ma non esauriscono la completa valutazione degli adeguati assetti che è influenzata da fattori quali la natura, le dimensioni, l'attività aziendale.

Nuovi compiti del Revisore

1 **Verifica dei modelli di adozione di allerta della crisi**

I revisori devono assicurarsi che l'impresa abbia attuato i sistemi di allerta previsti dalla normativa, tra cui l'analisi delle principali variabili economiche e finanziarie. Se rilevano che l'impresa sta attraversando una fase di squilibrio che potrebbe pregiudicare la sua continuità aziendale, devono segnalarlo ai vertici aziendali.

3 **Rafforzamento dei doveri di tempestiva segnalazione**

I revisori sono chiamati a un dovere di segnalazione verso l'organo di controllo, con una particolare attenzione al rispetto dei principi di continuità aziendale. Se i revisori rilevano segnali di crisi non adeguatamente gestiti dall'impresa, possono essere obbligati a segnalare la situazione anche all'autorità competente, un passo che non era espressamente richiesto prima.

2 **Intervento in caso di segnali di crisi**

Qualora emergano indizi di crisi, i revisori devono informare tempestivamente gli amministratori e suggerire eventuali misure correttive. In caso di persistente difficoltà, la legge prevede che possano richiedere l'adozione di procedure di allerta formale, sebbene la decisione finale spetti sempre agli organi aziendali.

4 **Collaborazione con l'Organo di controllo**

Anche se non esplicitamente richiesto data la delicatezza del tema e per alcune asimmetrie informative il revisore deve collaborare con l'organo di controllo (quando presente) per una valutazione congiunta dei segnali di crisi e per una condivisione delle informazioni.

Modifiche all'articolo 2407 del codice civile

Decorrenza


Il termine inizia dal deposito della relazione sindacale, garantendo maggiore certezza.

Prescrizione quinquennale

Introdotta un termine di cinque anni per far valere la responsabilità dei sindaci.

Stabilità giuridica

La modifica mira a creare un equilibrio tra tutela professionale e responsabilità.



Lo scorso 12 marzo ha visto la luce la riforma dell'art. 2407 c.c., nel quale è regolata la responsabilità dei Sindaci, grazie anche all'intenso lavoro del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il Senato della Repubblica, dopo il passaggio alla Camera dei Deputati, ha approvato il disegno di legge volto a modificare l'articolo 2407 relativo alla responsabilità del Collegio sindacale.

Ante riforma

“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.”

Post riforma

“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, 2 comma, i Sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L'azione di responsabilità verso i Sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 relativa all'esercizio in cui si è verificato il danno.



Con la precedente formulazione la responsabilità dei Sindaci era identica a quella degli Amministratori e non prevedeva alcuna limitazione di importo.

Ciò ha comportato, purtroppo, un automatismo nella individuazione della corresponsabilità dei Sindaci con gli Amministratori, probabilmente motivato dalla circostanza che i sindaci dispongono di polizze assicurative, con maggiore certezza nella apprensione di somme a titolo di risarcimento.

Cosa cambia per il sindaco?

L'articolo 2407 del Codice Civile è stato sostituito con una nuova formulazione che introduce significative novità in merito a **doveri e responsabilità dei Sindaci**.

Innanzitutto bisogna precisare che la novella non varia la situazione nel caso in cui i Sindaci abbiano agito con dolo, e cioè abbiano agito con la consapevolezza di arrecare un danno alla Società.

Nei casi in cui, invece, il comportamento dei Sindaci sia colposo, con la nota fattispecie della "*culpa in vigilando*", due sono le novità della nuova normativa, che variano completamente lo scenario:

- L'introduzione di una limitazione quantitativa della responsabilità ad un multiplo del compenso
- La prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità

I punti salienti della riforma:

- **limiti alla responsabilità patrimoniale:** ad eccezione dei casi di dolo, la responsabilità dei Sindaci è ora **proporzionata al compenso annuo percepito**, secondo il seguente schema:
 - **compensi fino a 10.000 euro:** responsabilità limitata a **15 volte il compenso**;
 - **compensi tra 10.000 e 50.000 euro:** responsabilità fino a **12 volte il compenso**;
 - **compensi superiori a 50.000 euro:** responsabilità fino a **10 volte il compenso**.
- **prescrizione dell'azione di responsabilità:** il termine per esercitare l'azione di responsabilità è fissato in **cinque anni** dal deposito della relazione ex articolo 2429 del Codice Civile.

1

L'introduzione del **sistema dei multipli** risponderebbe ad una migliore armonizzazione comunitaria in relazione agli organi di controllo nelle altre nazioni europee.

2

L'applicazione del sistema dei multipli consente una quantificazione certa e predeterminata del livello massimo di risarcimento, con conseguente eliminazione dell'incertezza quantitativa che ha comportato molto spesso per i commercialisti, proprio e solo in conseguenza degli incarichi di Collegio sindacale, un innalzamento, anche rimarchevole, dei costi per assicurazione.

3

La **prescrizione quinquennale** dell'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci va ad uniformarsi con la previsione della responsabilità del Revisore, **prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 del D. Lgs. 39/2010**, che stabilisce: *“l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ... si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”*.

Considerazioni

1. Risultava contraddittorio un regime prescrizione differente tra le due posizioni, alquanto vicine e collegate, se si pensa alla circostanza che il giudizio sul bilancio espresso dall'Organo di controllo, dipende dal giudizio espresso dal Revisore.
2. Assume rilevanza la considerazione che le limitazioni valgono anche nel caso in cui i Sindaci svolgano non solo il proprio ruolo di organo di controllo di legalità, ma anche la funzione di Revisore.
3. Era davvero auspicabile l'eliminazione, nella lettera della norma, della responsabilità solidale con gli amministratori.

Criticità

Anche la nuova norma presenta comunque delle **criticità**.

1. La prima problematica è chiaramente quella relativa all'(in)applicazione della nuova disciplina ai giudizi in corso.
2. La seconda problematica è la questione degli scaglioni dei multipli. Gli scaglioni dovrebbero funzionare infatti come le aliquote fiscali, per non giungere all'assurdo che, se gli importi fossero considerati in via assoluta, un Sindaco che ha percepito un compenso di Euro 10.000 finisce per rischiare Euro 150.000 e cioè più di un Sindaco che ha percepito un compenso di Euro 11.000, che rischia al massimo Euro 132.000.
3. La giurisprudenza potrà poi formarsi sulla espressione letterale "*compensi percepiti*".
4. E' purtroppo ricorrente l'ipotesi di società soprattutto in crisi, che non pagano i compensi agli Organi di controllo: se quindi il compenso percepito è zero, anche l'importo massimo di risarcimento è zero?
5. Oppure i tribunali riferiranno l'importo del risarcimento al compenso stabilito dall'assemblea (ovvero quello pattuito)?
6. Anche sul termine prescrizione potrebbero sorgere dei problemi, se ci si ferma alla lettera della legge. Infatti la prescrizione decorre dalla data di deposito della relazione annuale.
7. Ma nei casi in cui il Collegio sindacale si dimette prima della predisposizione della relazione, magari proprio perché constata la presenza di rilevanti problematiche nella conduzione della società, la decorrenza del periodo quinquennale a quale data potrà fare riferimento? Un'ipotesi potrebbe essere quella della data in cui i sindaci hanno tenuto il comportamento commissivo o omissivo, che è individuato dal tribunale come colposo.

Si ricorda che l'art. 2407 c.c. prevede inoltre:

- **requisiti di professionalità e diligenza:** i Sindaci devono adempiere ai loro doveri con la massima professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico;
- **obbligo di riservatezza:** sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il **segreto professionale** su fatti e documenti acquisiti nell'esercizio del loro ruolo.

Implicazioni per Revisori e professionisti della Corporate Governance

Questa riforma ha un impatto significativo per tutti i professionisti coinvolti nella **corporate governance**, tra cui **commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati d'impresa**.

Con la definizione di **limiti alla responsabilità**, il legislatore ha inteso bilanciare il principio di **accountability** con una protezione adeguata per i componenti del **Collegio sindacale e i Sindaci unici** pur mantenendo alta l'attenzione sulla **diligenza professionale**.

Le imprese e gli operatori del settore dovranno aggiornare i loro processi di **compliance** per allinearsi alle nuove disposizioni.

Nell'ottica di quanto previsto dal legislatore diventa fondamentale gestire i controlli di legalità con una soluzioni adeguate.





Conclusioni e prospettive future

2407

Articolo riformato

La modifica all'articolo del codice civile rappresenta un cambiamento fondamentale nel sistema di responsabilità.

5

Anni di prescrizione

Un termine che offre maggiore certezza ai professionisti del controllo societario.

136

D. Lgs. 136/2024

Il decreto introduce un equilibrio tra tutela dei professionisti e protezione degli stakeholder.

Lo sviluppo normativo per i Revisori resta un tema aperto che richiederà ulteriori interventi legislativi.

L'aggiornamento professionale continuo diventa essenziale per Sindaci e Revisori nel nuovo contesto normativo.

Antonio Spiriti

- **Commercialista e Revisore legale**
- **Revisore della sostenibilità**
- **Componente della Commissione consultiva**
"Composizione negoziata della crisi d'impresa" presso
l'ODCEC di Roma

mail: antoniospiriti61@gmail.com

pec: spiriti.antonio@legalmail.it

cell: 339/6989096 - 338/2282889

